



Località Pavesa 4/5  
27040 Arena Po (PV)  
339.4914244 - 338.4741930

## DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO della "ASSOCIAZIONE IL RIFUGIO ONLUS"

per l'anno **2015**

*Al Consiglio Direttivo dell'Associazione Il Rifugio Onlus*

Io sottoscritto/a Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Cod. fisc. \_\_\_\_\_ Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente in:

Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Rec. Telefonico \_\_\_\_\_ Cellulare \_\_\_\_\_ e.mail: \_\_\_\_\_

SOCIO effettivo/collaboratore

(quota associativa da versare)

€ 50,00

SOCIO sostenitore

(quota associativa libera)

€

### **A tal scopo dichiara di:**

- Aver preso visione dello STATUTO dell'associazione e di dividerne ed accettarne finalità e scopi e di voler contribuire alla loro realizzazione;

- Impegnarsi all'osservanza delle norme statutarie, delle deliberazioni degli organi sociali e le disposizioni previste dai regolamenti interni dell'associazione;

- Impegnarsi a non utilizzare il nome dell'Associazione per attività di carattere commerciale, imprenditoriale o comunque per attività che abbiano scopo di lucro, si impegna altresì a non utilizzare a scopo di lucro il materiale prodotto dall'Associazione e reso disponibile ai soci.

- Di esonerare l'Associazione da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attività organizzate dall'Associazione nel caso non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazione stessa.

- Avere versato contestualmente alla richiesta di adesione la quota spettante per l'anno in corso

- Autorizzare il trattamento dei miei dati personali in conformità alla disciplina legislativa vigente e per le finalità legate alle attività dell'associazione.

data

firma

---

### ACCETTAZIONE:

In base alla Delibera di Ammissione a Socio da parte del Consiglio Direttivo in data \_\_\_\_\_

si iscrive nel Registro dei Soci al n \_\_\_\_\_

il Sig./ra \_\_\_\_\_

il Presidente dell'Associazione

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "IL RIFUGIO" onlus

## SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1)  
1. È costituita l'Associazione denominata IL RIFUGIO, con sede presso "la pavesa" di Umberto Zonca, località La Pavesa 5 nel Comune di Arena PO (PV)

ART. 2)  
1. L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.  
ART. 3)  
1. L'Associazione non ha fini di lucro.  
2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.  
3. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.  
ART. 4)

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato e a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le attività di cui ai comiti successivi in Italia.

IL RIFUGIO ha come scopo primario l'impegno per favorire la legalità e il rispetto nel rapporto umani, animali e ambiente, in particolare in relazione agli equini. A tale scopo IL RIFUGIO promuove la salute pubblica contrastando la macellazione clandestina attraverso opera di sensibilizzazione e informazione. In concomitanza l'Associazione offre il servizio pubblico di trovare accoglienza per gli equini provenienti dai sequestri per il reato di corse clandestine, di maltrattamento di animali, di avviamento alla macellazione clandestina.

IL RIFUGIO favorisce una convivenza pacifica e collaborativa tra equini ed esseri umani contribuendo a trovare casa a quegli equini non destinati alla produzione alimentare che si trovano in situazioni di disagio o pericolo di abbandono. IL RIFUGIO svolge attività di informazione sulla corretta gestione degli equini, secondo norme di legge.

IL RIFUGIO migliora la vita delle persone incoraggiando le attività di pet therapy che vedono come binomio l'essere umano e l'equino. Per il raggiungimento degli scopi sopra elencati l'Associazione adotta tutti i metodi democratici non in contrasto con i principi dell'associazione stessa (rapporti con mass-media, organizzazione di manifestazioni e di altre azioni non violente, convegni, conferenze, presentazioni di proposte, raccolta di firme, collaborazione con strutture pubbliche e private, diffusione di materiale di propaganda, diffusione di materiale informativo, collaborazione con associazioni, organizzazioni sociali, culturali, animaliste, ambientaliste).

Allo scopo di realizzare le finalità sociali l'Associazione potrà: favorire lo sviluppo di un corretto rapporto uomo/equide; favorire l'integrazione e la collaborazione con servizi ed enti pubblici e privati che operano nel settore animale e ambientale;

favorire la ricerca, lo studio e la divulgazione delle tematiche relative al benessere delle persone con gli equini; promuovere, disciplinare, organizzare attività di tutela del diritto degli equini;

promuovere le eventuali opportune azioni giudiziarie anche attraverso la costituzione di parte civile e intervenire a tutela di situazioni oggettivamente rilevanti. favorire la stallazione e/o ricollocazione degli equini provenienti dai sequestri, maltrattamento, abbandono attraverso lo strumento dell'affido e dell'adozione.

L'Associazione, quale organismo preposto allo sviluppo di iniziative inerenti alla tutela della legalità e del rispetto nel rapporto tra persone ed equini potrà inoltre farsi promotrice di attività culturali, sportive, turistiche, ricreative e quant'altre siano atte a favorire il perseguimento delle finalità associative provvedendo, se necessario, a quelle attrezzature che mettano in grado le persone di realizzare e perfezionare le proprie aspirazioni nel campo della difesa degli animali e dell'ambiente.

## SOCI

ART. 5)  
1. L'attività del socio non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al socio possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ed idoneamente documentate. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con qualsiasi rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

2. I soci che prestano attività di volontariato hanno diritto ad una copertura assicurativa, i cui oneri rimangono a totale carico dell'Associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6)  
1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:  
a. condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione;  
b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

2. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.  
ART. 7)  
1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.  
2. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, intendendo con ciò che i soci mediante rinnovo consecutivo non devono rispettare le formalità nella richiesta di iscrizione e vengono considerati automaticamente soci rinnovando il pagamento della quota sociale per l'anno nuovo entro i termini stabiliti dal successivo articolo 10.  
Lo status di socio può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10.

Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.  
3. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.  
4. Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, hanno diritto: ad intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione; ad accedere alle cariche associative; a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne una copia.

ART. 8)  
1. Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:  
a. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;  
b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.  
2. È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro 30 giorni, su tale domanda.  
3. In caso di non ammissione, sempre motivata, l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9)  
I soci, sono tenuti: al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo; all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese

dagli organi sociali; a mantenere sempre un comportamento compatibile con gli scopi e finalità dell'Associazione; a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario.  
È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10)  
1. Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:  
a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;  
b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali annuali entro 2 mesi.  
La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o d'ingresso;

c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da ledere l'onorabilità, il decoro ed il buon nome. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.  
In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

## ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11)  
1. Gli organi dell'Associazione sono:

a. l'Assemblea dei Soci;  
b. Il Consiglio Direttivo;  
c. Il Presidente;  
2. Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito.

ART. 12)  
1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.  
2. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.  
3. All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:  
a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;  
b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;  
c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione; d. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

4. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:  
a. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;  
b. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.  
5. La comunicazione della convocazione deve essere inviata con un preavviso di almeno dieci giorni ed effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, email, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13)  
1. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.  
2. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti.  
3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in genere, il diritto di intervenire in Assemblea.  
4. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazione.

ART. 14)  
1. Per la validità delle deliberazioni assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 C.C.

2. L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

3. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno 1/3 (tre quinti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

4. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del successivo articolo 29.

ART. 15)  
1. Le votazioni possono avvenire per elezione di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

2. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

ART. 16)  
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 consiglieri e massimo di 5 membri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per quattro esercizi.

2. I membri del Consiglio sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti. Il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 60 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

3. Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 17)  
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengono necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

I verbali di ogni avanzata del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati

agli atti.

ART. 18)

1. Il Consiglio Direttivo :  
a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;  
b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;  
c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;  
d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;  
f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;  
g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;  
h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 19)  
1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 20)  
1. Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

2. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

4. Al Presidente dell'Associazione compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

5. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presentino le necessità.

ART. 21)

1. Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione.

Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

2. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

## PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 22)

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) contributi annuali e straordinari degli associati;  
b) contributi di privati;  
c) contributi dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;  
d) contributi degli organismi internazionali;  
f) donazioni lasciti testamentari;  
g) rimborsi derivanti da convenzioni;  
h) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale e/o produttive marginali, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto delle finalità istituzionali.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

ART. 23)

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolato a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

## SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 24)

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.

2. I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 25)

1. Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART. 26)

1. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

## SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 27)

1. Lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno 1/3 (tre quarti) degli associati.

ART. 28)

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibererà in merito alla devoluzione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

2. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito, se obbligatorio per legge, l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29)

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.